

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA DELLA FIGC

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA DEL 30 LUGLIO 2014

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONI N. 112/52 DEL 31.7.2014

NORME FINALI

Art. 47

Altri organi in materia disciplinare

1. Oltre a quanto previsto dal presente Codice, nell'ambito della FIGC operano i seguenti altri organi in materia disciplinare:
 - a) gli organi disciplinari dell'AIA per le infrazioni commesse dagli appartenenti all'Associazione stessa, secondo le norme del relativo Regolamento;
 - b) la Commissione disciplinare presso il Settore tecnico.
2. Qualora nel corso di procedimenti disciplinari emergano violazioni regolamentari di competenza degli Organi della giustizia domestica di cui al comma 1, lett. a), gli Organi della giustizia sportiva trasmettono copia degli atti al Procuratore arbitrale per il seguito di competenza.

Art. 48

Competenze Collegi arbitrali

1. La FIGC riconosce pieno effetto alle decisioni pronunciate dai Collegi arbitrali, costituiti sulla base degli accordi collettivi con le Associazioni rappresentative degli sportivi professionisti, per la risoluzione delle controversie fra sportivi professionisti e società di appartenenza e può altresì emanare ogni idoneo provvedimento per garantire esecutività alle stesse anche in caso di retrocessione e di conseguente iscrizione ai campionati della LND delle società interessate.
2. Ai Collegi arbitrali sono devolute anche le controversie tra società e tesserati non soggetti ad accordi collettivi, che in tal caso scelgono l'Arbitro di parte negli elenchi depositati presso la FIGC dalle associazioni di categoria abilitate.
3. Agli stessi Collegi arbitrali sono devolute anche le controversie relative alle pretese risarcitorie di tesserati nei confronti di società diverse da quelle di appartenenza nei casi in cui la responsabilità delle stesse sia stata riconosciuta in sede disciplinare.

Art. 49

Verifica periodica delle norme del Codice di giustizia sportiva

1. Ogni due anni, le norme del presente Codice sono sottoposte a verifica, al fine di accertarne funzionalità ed efficienza, anche tenendo conto dei pareri e delle proposte formulate dalla Commissione di garanzia della giustizia sportiva.

Art. 50

Entrata in vigore e altre norme finali e transitorie

1. Le norme del presente Codice entrano in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito internet della Federazione.

2. Con l'entrata in vigore del presente Codice, gli organi di giustizia sportiva in carica sono così riorganizzati:

i giudici sportivi territoriali restano nello stesso ruolo, con le medesime cariche;

i giudici sportivi nazionali restano nello stesso ruolo, con le medesime cariche;

i componenti delle commissioni disciplinari territoriali transitano automaticamente nei rispettivi tribunali federali a livello territoriale, con le medesime cariche;

i componenti della commissione disciplinare nazionale transitano automaticamente nel tribunale federale a livello nazionale- sezione disciplinare, con le medesime cariche;

i componenti della commissione tesseramenti transitano automaticamente nel tribunale federale a livello nazionale sezione tesseramenti, con le medesime cariche;

i componenti della commissione vertenze economiche transitano automaticamente nel tribunale federale a livello nazionale sezione vertenze economiche, con le medesime cariche;

i componenti della corte di giustizia federale transitano automaticamente nella corte federale di appello, con le medesime cariche. La Corte di appello federale sarà articolata nelle medesime sezioni della Corte di Giustizia Federale;

l'articolazione in sezioni della Corte Sportiva di appello a livello nazionale e la individuazione dei rispettivi componenti sarà definita dal Presidente della Corte federale di appello, fino a diverso provvedimento dell'organo competente;

il Procuratore federale resta nello stesso ruolo;

i Vice Procuratori Federali transitano automaticamente nei ruoli di Procuratori Federali Aggiunti;

i Sostituti Procuratori ed i collaboratori della Procura federale restano nello stesso ruolo.